

N. 3553

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BRIGNONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1998

---

Provvedimenti per la conservazione degli organi antichi e la  
tutela dell’arte organaria

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il patrimonio organario antico italiano è eccezionale per vastità e livello artistico. Infatti l'arte organaria nel nostro Paese, già progredita nel 1300, raggiunse sin dal secolo XV un buon livello artistico, poiché l'organo, da semplice ripresa e sostegno del canto, lo fece proprio perfezionandolo nell'armonia timbrica e conservandone la specifica finalità liturgica. Ancora oggi la liturgia riconosce, come già il Concilio tridentino e la Costituzione apostolica di Pio XI, l'organo quale strumento musicale proprio dei riti della Chiesa cattolica latina perché affine all'indole e alla natura del canto sacro.

Le prime scuole organarie furono quella toscana e bresciana; accanto ai grandi maestri si distinsero tuttavia nel secolo XVI numerosi organari. Nell'evo moderno incominciarono a differenziarsi le sonorità secondo le esigenze artistiche e spirituali delle varie nazioni. Mentre nascevano la scuola francese, caratterizzata da registri brillanti e cantabili, la scuola tedesca, dalle ampie masse sonore sviluppate su più tastiere, la scuola inglese, dolce e corale, la scuola spagnola, con registri leggeri e gai, l'organo italiano si mantenne invece indipendente, conservando in un'unica tastiera la sonorità splendida e il timbro limpido dei ripieni che, al tempo del Concilio tridentino, contavano sino a 600 canne. Infatti il ripieno italiano non è altro che l'esaltazione del suono fondamentale per mezzo di armonici in ottava e in quinta.

Grandi famiglie di organari veneti, lombardi, piemontesi, toscani, siciliani e così via hanno costruito da allora meravigliosi strumenti ad una sola tastiera e con pedaliera limitata, non certo per limiti tecnici, ma per valorizzare il timbro puro e sonoro che scaturisce dagli armonici, anche se nell'età

romantica la moda di imitare l'orchestra ha dato luogo ad inutili e spesso preponderanti aggiunte di tastiere recitative e ad elevate pressioni d'aria nelle canne. Purtroppo sono stati spesso effettuati su strumenti di gran pregio interventi distruttori, quali per esempio l'abbassamento del corista internazionale ad 870 vibrazioni al minuto secondo, la sostituzione di registri classici con registri violeggianti, l'elusione del rapporto di diapason, l'eliminazione non necessaria della trasmissione meccanica, e così via.

È invece fondamentale che gli organi antichi di pregio siano conservati, attraverso azioni di restauro di carattere filologico. Attualmente però i modesti contributi da parte dello Stato e delle Soprintendenze, l'aleatorietà delle erogazioni e la normativa vigente per i restauri non consentono né di valorizzare il nostro patrimonio organario, né di conservarlo. Si pensi che ogni intervento sugli organi antichi è assoggettato all'IVA del 20 per cento, perché l'organo è considerato bene mobile. Eppure di fatto esso risulta immobile, perché le Soprintendenze non ne consentono lo spostamento, e quindi fa parte sostanzialmente di beni architettonici per i quali vige l'IVA del 10 per cento. Si aggiunga che le Soprintendenze esigono una completa documentazione su ogni restauro effettuato. Ciò è certamente necessario, ma i costi di questa laboriosa operazione non dovrebbero ricadere sul proprietario dell'organo, bensì su chi richiede la documentazione, ovvero lo Stato. Inoltre l'entità dei contributi e la loro effettiva erogazione per ogni restauro eseguito, previa presentazione di documentazione approvata dalla Soprintendenza all'ultimazione dei lavori, sono quanto mai aleatori e non costituiscono perciò un reale incentivo. Tuttavia alcune regioni o province autonome concedono

contributi; altrove lo Stato in passato ha finanziato completamente alcuni restauri attraverso le Soprintendenze. La Commissione istituita alcuni anni fa presso il Ministero per i beni culturali e ambientali e ora non più operante, non pare avere dato risultati di rilievo e non ha tenuto in conto le istanze degli organari e la necessità di una regolamentazione della loro arte attraverso un codice deontologico.

Questo disegno di legge si propone di correre ai ripari mediante iniziative normative ed economiche.

In particolare l'articolo 1 stabilisce i criteri di definizione di «organo antico avente valore artistico» e degno perciò di tutela.

L'articolo 2 istituisce l'autorità competente all'attribuzione della qualifica di cui all'articolo 1.

L'articolo 3 impegna il Ministro per i beni culturali e ambientali all'emanazione entro un anno di un regolamento, o codice deontologico, per tutte le operazioni di conservazione e di restauro, che devono avere come scopo precipuo interventi di carattere filologico volti a ripristinare la voce, con l'intonazione primitiva ed autentica, degli organi antichi aventi valore artistico. Determina inoltre gli interventi di natura economica.

L'articolo 4 riconosce alle associazioni italiane degli organari, legalmente costituite, il ruolo di rappresentanza di fronte a tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati al restauro degli organi.

L'articolo 5 stabilisce le disposizioni di copertura finanziaria delle spese previste nel disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È riconosciuto «organo antico avente valore artistico» ai fini della presente legge uno strumento di autore non più vivente, costruito entro il termine del secolo XIX e corrispondente alle caratteristiche definite della Commissione di cui all'articolo 2.

### Art. 2.

1. È istituita, presso il Ministero per i beni culturali ed ambientali, la Commissione nazionale permanente per la tutela del patrimonio organario antico, di seguito denominata «la Commissione». Ne fanno parte un rappresentante del Ministero per i beni culturali ed ambientali, che lo presiede, un organologo, un organista-maestro di cappella, un professore d'organo nei conservatori di Stato, un rappresentante delle associazioni italiane degli organari.

2. La Commissione:

*a)* definisce i criteri di attribuzione della qualifica di «organo antico avente valore artistico»;

*b)* attribuisce la qualifica di cui alla lettera *a)* agli organi in possesso dei requisiti richiesti;

*c)* cura, avvalendosi delle Soprintendenze competenti per territorio, la redazione di un inventario nazionale degli organi di cui alla lettera *b)*;

*d)* esprime parere vincolante sul restauro degli organi di cui alla lettera *b)*, e vigila sulle modalità del restauro stesso.

### Art. 3.

1. Il restauro degli organi antichi aventi valore artistico deve avere come scopo

prioritario il ripristino, attraverso interventi di carattere filologico, della voce degli organi medesimi con l'intonazione primitiva ed autentica, ove questo sia possibile, e rispettando eventuali successive modifiche che non abbiano alterato il valore artistico dello strumento.

2. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali, su proposta della Commissione, emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento o codice deontologico per tutte le operazioni di restauro, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui al comma 1.

3. Le operazioni di restauro devono essere autorizzate dalla Soprintendenza competente per territorio, previo parere vincolante della Commissione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *d*).

4. Le spese relative alla documentazione concernente il restauro degli organi di cui alla presente legge sono poste a carico del Ministero per i beni culturali ed ambientali, previo parere favorevole della Commissione.

5. Gli interventi di restauro di cui al presente articolo sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento.

#### Art. 4.

1. Alle associazioni degli organari legalmente costituite è riconosciuto un ruolo di rappresentanza di fronte all'amministrazione pubblica e a tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati al restauro degli organi.

2. Le associazioni di cui al comma 1 designano, di comune accordo, un rappresentante nella Commissione ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

#### Art. 5.

1. All'onere relativo all'attuazione della presente legge, valutato in lire due miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001,

si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.



